

STATUTO ODV esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs

117/2017 e art. 26 D.Lgs 105/2018

STATUTO

DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"IL FIORE DELLA VITA - ODV"

con sede in Savigliano

ARTICOLO 1 – (costituzione, denominazione, sede e durata)

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato “IL FIORE DELLA VITA - ODV ”.
2. La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ODV al RUNTS.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Savigliano (CN). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista dall'art. 11 del presente Statuto.

ARTICOLO 2 – (scopi e finalità)

L'O.d.V. ha carattere di volontariato, è autonoma, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge come scopo primario l'organizzazione e lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria, del miglioramento della cura, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione a favore dei bambini e delle loro famiglie in condizioni di vulnerabilità, che accedono alla Struttura Complessa di Pediatria - Neonatologia di Savigliano - Ospedale SS. Annunziata e con particolare riferimento ai bambini con patologia oncologica e oncoematologica, questi ultimi anche se non provenienti dal territorio di competenza; coerentemente con lo sforzo della Struttura Complessa di Pediatria - Neonatologia di Savigliano di confermare e rafforzare la sua vocazione istituzionale di reparto pediatrico e neonatologico.

ARTICOLO 3 - (attività)

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale sotto elencate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modifiche;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni o erogate in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Tra le altre attività di cui ai precedenti punti 1. e 2. L'ODV intende:

I) sviluppare, sostenere e promuovere ogni tipo di iniziativa diretta a favorire e migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti ricoverati presso la Struttura Complessa di Pediatria – Neonatologia dell'Ospedale di Savigliano;

II) proporre lo sviluppo di attività ludiche e ricreative nella struttura, finalizzate al miglioramento psicofisico del bambino e della sua famiglia;

III) promuovere la conoscenza e l'applicazione della carta dei diritti del bambino in ospedale;

IV) umanizzare le strutture che accolgono i piccoli pazienti attraverso eventuali acquisizione di beni, attrezzature e servizi, comprensivi delle opere conseguenti;

V) mettere a disposizione dei bambini ricoverati nel reparto pediatrico oncologico e delle loro famiglie, a titolo gratuito, uno o più mini alloggi che permettano loro di rimanere insieme durante il periodo di degenza.

VI) sostenere la struttura di Pediatria – Neonatologia mediante l’acquisizione di strumentazioni mediche e diagnostiche e la promozione dell’innovazione tecnologica come strumento per realizzare un’assistenza di alto livello e di maggiore efficacia ed efficienza;

VII) favorire la raccolta di fondi, liberalità in denaro o in natura, lasciti e donazioni da destinare a attività nel settore di assistenza sociale e socio sanitaria, volti in particolare al miglioramento della cura e dell’assistenza di bambini, e dei familiari che accedono alla Struttura Complessa di Pediatria - Neonatologia di Savigliano - Ospedale SS. Annunziata;

VIII) supportare lo sviluppo culturale e scientifico del reparto attraverso l’organizzazione e lo svolgimento di attività di formazione del personale, ricerca clinica, scambi con altre istituzioni italiane e straniere, informazione e divulgazione, seminari e convegni a livello nazionale ed internazionale, promozione e diffusione del lavoro scientifico svolto presso la Struttura Complessa di Pediatria – Neonatologia dell’Ospedale SS. Annunziata;

IX) diffondere e promuovere l’informazione relativa alle problematiche del paziente oncologico a livello della

cittadinanza e delle varie istituzioni;

X) incentivare la promozione, l'organizzazione e la collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e Private per qualsiasi iniziativa sociale e sanitaria indirizzata principalmente alle famiglie dei bambini seguiti dalla Struttura Complessa di Pediatria – Neonatologia di Savigliano;

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dai soci.

4. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs. 117/2017 ss.mm.ii..

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

6. L'ODV potrà valutare, secondariamente, il finanziamento di progetti etici, coerenti con gli obiettivi dell'ODV stessa, da attuarsi in Italia e/o

all'estero. Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali sopra descritti, all'ODV è fatto divieto di svolgere attività diverse da quello sopra menzionate e comunque attività non ricomprese tra quelle di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 o ad esse non direttamente connesse.

7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da rapporto dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

10. L'ODV, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi prefissati, potrà richiedere contributi ad Enti Pubblici quali Comune, Provincia e Regione e ad associazioni pubbliche e private, a Fondazioni, a società e a persone fisiche.

11. L'ODV deve destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra.

12. L'ODV per raggiungere i suoi scopi si potrà dotare di capacità organizzative proprie con utilizzo di strutture e personale dirette ed interne.

13. L'ODV potrà svolgere le predette iniziative direttamente od in

collaborazione con altri enti pubblici e privati.

14. L'ODV potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari e patrimoniali necessarie al raggiungimento dello scopo sociale e sanitario.

ARTICOLO 4 – (patrimonio, risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'O.d.V., durante la vita della stessa, è indiviso e costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'O.d.V.;
- b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
- f. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 ss.mm.ii.
- g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 ss.mm.ii.

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione

all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il Bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'O.d.V. almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 – (soci)

1. AI sensi dell'art. 32 del D.Lgs e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'O.d.V. è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

ARTICOLO 6 – (criteri di ammissione ed esclusione)

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è

subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata, e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione ed è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per scritto all'ODV;

b. per esclusione conseguentemente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;

c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 90 giorni dall'eventuale sollecito scritto;

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote associative annualmente versate, né alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

ARTICOLO 7 – (diritti e doveri dei soci)

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV e alla sua attività.

a. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni ed avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto.
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b. I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti

dell'ODV;

- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ARTICOLO 8 (organi sociali)

1. Sono organi obbligatori dell'ODV:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

2. È organo facoltativo dell'ODV:

- a. il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti.

ARTICOLO 9 (assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti sul libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa e che non abbiano avuto e non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo allo stesso delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati nelle Associazioni con meno di cinquecento soci e più di cinque associati nelle Associazioni con più di cinquecento soci.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi

di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.

In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con non meno di otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve aver luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti e dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto dall'Assemblea ed appositamente sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo

scioglimento, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 10 (assemblea ordinaria dei soci)

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio e la relazione di missione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;

b. discute ed approva i programmi di attività;

c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto, stabilendone l'eventuale compenso del caso che i revisori siano esterni all'ODV;

e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e sugli eventuali contributi straordinari;
- g. delibera l'entità della quota associativa annuale;
- h. delibera sull'esclusione dei soci;
- i. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- j. delibera sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- k. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- l. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- m. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
- n. determina i limiti di spesa e di rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere disponibili agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 (assemblea straordinaria dei soci)

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dal precedente articolo 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione e la trasformazione con la presenza in proprio o per delega dei tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 12 (consiglio direttivo)

1. L'ODV è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di undici consiglieri scelti tra i soci, che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di cinque mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica, comunque, l'articolo 2382 del Codice Civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero dei consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV, cura la tenuta del libro

cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati o nominarne dei nuovi.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'O.d.V., entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. IL Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'O.d.V., fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso volge le seguenti attività:

a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

b. redige e presenta all'Assemblea lo schema di bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017;

c. delibera sulle domande di nuove adesioni;

- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. delibera i rimborsi previsti per gli Associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.
- h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del Presente Statuto;
- i. ha facoltà di costituire Comitati, ai quali partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente e, in assenza di entrambi, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni sei mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla metà più uno dei suoi componenti.

11. La convocazione deve essere inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i soci.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del "Terzo Settore".

ARTICOLO 13 (presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante davanti all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio

Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ARTICOLO 14 (soggetto incaricato alla revisione legale dei conti)

1. L'Assemblea, nei casi preistidall'art. 31 del "Codice del Terzo Settore" o qualora se ne ravvisi la necessità provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono esser eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a cinque volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ARTICOLO 15 (comitati tecnici)

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, Il

Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ARTICOLO 16 – (scioglimento)

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente il Registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs n. 117/2017), e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

3. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà

efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 17 (norme finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Savigliano, diciassette giugno duemiladiciannove.